

ORDINANZA N. <u>11</u>

DEL 11 4 GEN. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Premesso:

- che con Verbale di consegna del parcheggio comunale adiacente la SS.270 prot. n. 19093 del 20.07.2009 veniva consensualmente stabilita la riconsegna definitiva al Comune di Ischia proprietario, dell'area di parcheggio sulla SS.270 ancora nella disponibilità di Guerra Carmine entro e non oltre il 30.11.2009 libera da persone e cose.
- che alla data odierna, una parte dell'area di cui al verbale di consegna prot. n. 19093 del 20.07.2009 risulta tuttora occupata *sine titulo* ed anzi in essa continua a svolgersi attività di sosta a pagamento in assenza dei presupposti legittimanti lo svolgimento della predetta attività sull'area che avrebbe dovuto essere rilasciata libera da persone e cose entro il 30.11.2009 e riconsegnata per l'effetto al Comune di Ischia;
- che l'Amministrazione ha interesse, anche in considerazione del tempo trascorso e della illegittima occupazione protrattasi nel tempo, ad ottenere la disponibilità delle aree interessate illegittimamente detenute, in quanto funzionali ad un complessivo riassetto della mobilità dell'area portuale finalizzato alla riduzione del traffico veicolare ed alla ottimizzazione dei percorsi da e per il porto di passeggeri, turisti e residenti;

Visto l'art. 823 comma 2 del c.c. per il quale "Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà (....) di procedere in via amministrativa.....";

Considerato che l'uso di poteri propri della c.d. autotutela esecutiva previsti dall'art. 823 del c.c. si estende ai beni del patrimonio indisponibile;

Visto l'inventario di beni immobili di uso pubblico per destinazione patrimonio indisponibile del Comune di Ischia anno 2017 approvato con delibera C.C. n. 17 del 12.06.2018 ad oggetto approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2017;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento di rilascio dell'area occupata *sine titulo*, finalizzato anche alla tutela della sicurezza stradale intesa sotto il duplice profilo della tutela dei passeggeri da e per il porto e delle auto in sosta, oltre che del complessivo riassetto dell'area sulla base della recuperata disponibilità dell'ampia superficie allo stato ancora occupata;

Considerato che l'onere di comunicazione di avvio del procedimento deve intendersi assolto dalla determinazione consensuale delle parti richiamata in premessa, alla quale illegittimamente l'occupante si è per anni sottratto.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Il rilascio dell'area del parcheggio di via Quercia in adiacenza alla statale SS.270 nel termine di giorni quindici dalla data di notifica della presente ordinanza al sig. Guerra Carmine nato ad Afragola il 18.01.1965 e residente in Ischia alla via Fasolara n. 49.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Gaetano Grasso, Responsabile del Servizio Patrimonio;

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza al sig. Guerra Carmine nonché al Comando di Polizia Locale per il controllo e la verifica dell'esatto adempimento di quanto sopra da parte dell'intimato.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio

Dott. Ing. Gaetano Grasso